

**FOGLIO INFORMATIVO****FINANZIAMENTO AGEVOLATO**

ai sensi dell'Avviso PSP - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 Reg.(UE) 2021/2115 Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

“Intervento SRD22 “Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” in attuazione della DGR n. 4448 del 26 maggio 2025

Numero 1

Data ultimo aggiornamento 18/06/2025

Sezione 1. Informazioni sull'Intermediario

Denominazione e forma giuridica	FINLOMBARDA S.p.A.
Sede legale e direzione generale	Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B 20124 – Milano
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano	01445100157
Numero di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 Testo Unico Bancario	124
Telefono	+39.02.760.441
Telefax	+39.02.780.819
Sito Internet	www.finlombarda.it
E-mail	informazioni@finlombarda.it





PEC

finlombarda@pec.regione.lombardia.it





Sezione 2. Caratteristiche e rischi tipici

2.1 Caratteristiche

L'Intervento finanziario, finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali è rivolto alle imprese agroindustriali lombarde che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (sono escluse dal sostegno le imprese che effettuano la sola commercializzazione).

L'Intervento finanziario copre il 100% del piano di spesa complessivo ammesso e consiste in:

- a. una sovvenzione in conto capitale (di seguito "Contributo" o "Contributo a fondo perduto"), pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso, erogata direttamente da Regione Lombardia;
- b. un **Finanziamento agevolato**, pari al 30% del piano di spesa complessivo ammesso, a valere su risorse del Fondo Credito (istituito con d.g.r. n. 4448 del 26 maggio 2025), erogato da Finlombarda, che agisce in qualità di gestore dei Finanziamenti agevolati su mandato di Regione Lombardia;
- c. un Finanziamento a condizioni di mercato, pari al 50% del piano di spesa complessivo ammesso, a valere su risorse dell'Intermediario Finanziario (di seguito "Intermediario"), ed erogato da quest'ultimo. L'Intermediario è identificato dal richiedente in fase di presentazione della Domanda tramite un elenco di Intermediari Finanziari reso disponibile sui siti web di Regione Lombardia e Finlombarda. Il contratto relativo al Finanziamento a condizioni di mercato con l'Intermediario Finanziario si configura come un requisito per la stipula del Contratto di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.

Il **Finanziamento agevolato** a valere su risorse del Fondo Credito ha le seguenti caratteristiche:

- a. tasso d'interesse nominale annuo fisso pari allo 0%;
- b. durata massima del periodo di ammortamento pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di pre-ammortamento che dovrà avere durata massima di 3 anni;

e viene erogato al Beneficiario secondo la seguente modalità:

- c. una quota pari al 50%, alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento agevolato;
- d. il saldo, successivamente alla trasmissione della comunicazione dell'Organismo Delegato (OD) a Finlombarda dell'esito istruttorio e dell'indicazione dell'importo da erogare a titolo di saldo del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, come indicato al paragrafo 22.2.1 del Bando.

L'importo massimo della quota di Finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022.

L'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al 35% ed è calcolata nel modo seguente:

- a. 20% correlato al contributo in conto capitale, espresso come percentuale del valore dell'aiuto sul totale della spesa ammessa all'agevolazione dopo applicazione del massimale (d.a.m.);
- b. 15% correlato alla concessione del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, espresso come percentuale dell'importo dell'aiuto - calcolato come il valore attualizzato, per l'intera durata del Finanziamento agevolato, della differenza tra il tasso di mercato ed il tasso effettivamente praticato al beneficiario - sul totale delle spese ammesse all'agevolazione dopo applicazione del massimale (d.a.m.).

Non sono ammesse all'Intervento le imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 59 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, che riprende l'art. 2 punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014, né le imprese appartenenti ai settori esclusi (art. 1 par. 3 Reg. (UE) n. 651/2014).

Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario, mediante:

- contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente;



- il conferimento per obbligo statutario di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell'impresa di trasformazione.

Per essere ammessi all'Intervento finanziario, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal Soggetto Beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale condizione non si applica alle cooperative agricole, alle società riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge 296/2006, e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. La quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima trasformata sulla linea oggetto di finanziamento al termine dell'Intervento. Per ogni Soggetto Beneficiario la spesa minima ammissibile all'Intervento finanziario è pari a euro 1.000.000 e la spesa massima ammissibile è pari a euro 5.000.000 per singola Domanda ai sensi del Bando.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di immobili relativi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- acquisto di nuovi impianti e dotazioni fisse (ossia installate in modo permanente), apparecchiature e strumentazioni informatiche (hardware, software) direttamente connesse agli investimenti finanziati e macchinari di laboratorio;

Sono ammesse inoltre:

- le spese generali per la progettazione e direzione lavori, che rispettino i requisiti di cui all'articolo 6.2 del bando;
- le spese di informazione e pubblicità, che rispettino i requisiti di cui all'articolo 6.3 del bando;
- le spese per la costituzione di polizze fideiussorie, che rispettino i requisiti di cui all'articolo 6.4 del bando.

L'Agevolazione segue quanto previsto dal Bando di cui al Decreto n. 8479 del 16 giugno 2025 consultabile sui siti di Regione Lombardia e di Finlombarda S.p.A. nella sezione "**Prodotti e Servizi**".





2.1.1 Garanzie

Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022, è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa.

Alle Imprese Consolidate, viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dalla Metodologia standard di valutazione del rischio (allegato n. 3 del Bando)
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia
2	2		
3			
4			
5	3		
6			
7			
8	4		Ammissibile con garanzia 30% del Finanziamento
9			Ammissibile con garanzia 50% del Finanziamento
10			Ammissibile con garanzia 80% del Finanziamento
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile
12			



In caso di Start-Up, al Soggetto Richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale previsto dalla Metodologia standard di valutazione del rischio (allegato n. 3 del Bando)	Punteggio Credit Scoring per Start-Up
Classe 1	Ammissibile senza garanzia	≥ 80
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 25% del valore del Finanziamento concesso	≥ 70 ; < 80
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al 45% del valore del Finanziamento concesso	≥ 60 ; < 70
Classe 4	Ammissibile con garanzia pari al 75% del valore del Finanziamento concesso	≥ 50 ; < 60

In attuazione della D.G.R. n. 7269/2022, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del Contratto di Finanziamento agevolato:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- c) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. "impresa sponsor"): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell'interesse dei soggetti richiedenti l'agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno N. 2 bilanci depositati;
- d) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS¹ a condizione che la stessa sia in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade"²) rilasciato da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
- e) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato Italiano.

Ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022, ai fini del perfezionamento della contrattualizzazione dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso, è possibile presentare:

- 1) una sola garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso;
- 2) due garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola

¹ Si specifica che sono imprese di assicurazione quelle iscritte all'IVASS riconducibili al ramo assicurativo danni n. 15 - Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private);

² Ai fini del rispetto della condizione, sarà considerato valido l'ultimo giudizio di rating disponibile, rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del Contratto relativo al Finanziamento agevolato.



garanzia copra almeno il 20% dell'importo del contributo in conto capitale a rimborso. A titolo esemplificativo, se è richiesta una garanzia pari all'80% del valore del contributo in conto capitale a rimborso, è ammissibile una garanzia costituita per il 60% (del valore del contributo in conto capitale a rimborso) da fideiussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del contributo in conto capitale a rimborso) da garanzia reale (o altra forma di garanzia).

Con riferimento agli interventi di concessione del contributo in conto capitale a rimborso la cui garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il Soggetto Richiedente potrà presentare alla sottoscrizione del contratto:

- a) garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
- b) garanzia a integrale copertura della quota in erogazione dell'intervento di concessione del contributo in conto capitale a rimborso, impegnandosi a presentare prima dell'erogazione del saldo (pena decadenza del contributo in conto capitale a rimborso concesso) un'integrazione della fideiussione per l'importo residuo (ovvero nuova garanzia per l'importo complessivo da garantire).

2.2 Principali rischi

Di seguito si riportano i principali rischi ai quali il Soggetto Beneficiario risulta soggetto in merito al Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.

Rischi connessi alle variazioni del tasso di interesse

Nessun rischio di tasso in quanto la misura prevede un Finanziamento agevolato a tasso fisso ed invariabile pari allo 0%.

Rischi operativi

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal contratto, dovuti ad insufficienza di risorse e/o a problemi tecnici – operativi legati alla gestione dell'impresa, che possono, ad esempio, comportare l'impossibilità di:

- fornire la documentazione necessaria nel rispetto delle tempistiche previste;
- garantire l'esecuzione del progetto finanziato;
- assicurare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione del progetto.

Rischi connessi alle variazioni delle condizioni economiche

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di eventuali variazioni delle condizioni economiche, non dipendenti da Finlombarda S.p.A., ad esempio relative alle spese di gestione del conto corrente bancario di riferimento, alle spese postali correlate alle comunicazioni obbligatorie a cura dell'impresa finanziata.

Rischi connessi alle variazioni della normativa generale di riferimento

L'impresa finanziata è soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa di riferimento (leggi regionali e/o altre leggi) modifichino e/o rendano meno vantaggioso il Contratto di finanziamento stipulato, ad esempio se posto a confronto con le nuove opportunità di finanziamento.

Rischi connessi alle variazioni della normativa fiscale

Tutte le imposte e tasse, anche future, sono a carico dell'impresa finanziata; la stessa è pertanto soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa fiscale di riferimento, rendano meno vantaggioso il Contratto di finanziamento stipulato.



Rischi connessi alle variazioni delle garanzie rilasciate (laddove sono state richieste garanzie)

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di sostituzione della garanzia rilasciata a supporto del Finanziamento agevolato ricevuto nel caso di default o decadenza dall'attività del soggetto garante fintanto che il Finanziamento agevolato risulti in essere e non sia interamente rimborsato.

Sezione 3. Condizioni economiche

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (1)		
0 %		
	VOCI	COSTI
	Importo	L'ammontare del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito è compreso tra un importo minimo pari a euro 300.000,00 e un importo massimo pari a euro 1.500.000,00 (come determinato all'esito dell'istruttoria).
	Erogazione alle imprese	Il Finanziamento agevolato, a valere sul Fondo Credito, è erogato in due tranches: <ol style="list-style-type: none">1. 50% a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto;2. il saldo successivamente alla trasmissione della comunicazione dell'OD a Finlombarda dell'esito istruttorio e dell'indicazione dell'importo da erogare a titolo di saldo del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, come indicato al paragrafo 22.2.1 del Bando.
	Durata totale (in mesi)	Massimo 156 mesi.
	Di cui durata preammortamento (in mesi)	Massimo 36 mesi.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	0%
	Tasso di interesse preammortamento annuo	0%
	Spread	Non previsto.
	Sanzioni	Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione dell'Agevolazione cui segua la risoluzione del contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario dovranno essere incrementati degli interessi legali maturati, calcolati a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento di Regione Lombardia. In caso di rinuncia, ad eccezione delle cause di forza maggiore, il Soggetto Beneficiario dovrà restituire le





		eventuali somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.	
	Tasso di mora	Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.	
SPESE	Spese per la stipula dei contratti	Istruttoria	€ 0
		Perizia Tecnica	€ 0
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione Pratica	€ 0
		Incasso rata	€ 0
		Invio comunicazioni	€ 0
		Spese per il recupero dei crediti e rimborso oneri	Sono a carico del Soggetto Beneficiario le spese sostenute da Finlombarda per il recupero del credito, unitamente agli interessi nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso.
		Estinzione anticipata	€ 0
Altro	€ 0		
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese	
	Tipologia di rata	Costante	
	Periodicità delle rate	Semestrale	

(1) In caso di acquisizione di garanzia reale sono a carico del Soggetto Beneficiario i costi notarili per la costituzione delle garanzie.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato sul sito internet www.finlombarda.it.





Sezione 4. Clausole contrattuali

Rinuncia

Il Beneficiario che intenda rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di Agevolazione deve darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e a OPR (Organismo Pagatore Regionale) tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora sia già stata erogata la quota in anticipo del Finanziamento agevolato, il Beneficiario deve comunicare la rinuncia all'OPR, all'OD, a Finlombarda e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta l'obbligo di restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, calcolati a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di presentazione della rinuncia, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 30 del Bando.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- a) informato il Beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- b) comunicato al Beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Estinzione anticipata

È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento agevolato concesso secondo le modalità definite nel Contratto di Finanziamento.

Decadenza dall'Agevolazione

Il Beneficiario ha l'obbligo di rispettare gli impegni di seguito elencati, previsti dal paragrafo 29 del Bando, la cui violazione determina la decadenza totale dell'agevolazione concessa:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del Bando fino alla scadenza del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi ad Agevolazione;
- c) raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano aziendale e relazioni tecniche). In questo caso la decadenza dall'Agevolazione si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione all'Agevolazione della domanda;
- d) mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - opere e impianti, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
 - macchine e attrezzature, per 5 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
- e) realizzare gli interventi ammessi all'Agevolazione, fatte salve le varianti autorizzate;
- f) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 18 del Bando;
- g) realizzare gli investimenti ammessi ad Agevolazione con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondano a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale;
- h) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70%, di cui al paragrafo 23, lettera c) del Bando;
- i) trasmettere a Finlombarda, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 16 del Bando, la documentazione per la stipula del contratto di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo credito, secondo quanto previsto al paragrafo 17 del Bando;
- j) presentare la domanda di saldo dell'Agevolazione entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;



- k) non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 10 del Bando;
- l) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 22.2 del Bando per l'erogazione del saldo nei termini stabiliti, anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- m) rispettare gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima per i tre anni successivi alla conclusione dell'investimento; nell'arco dei tre anni successivi al termine dell'investimento:
 - i contratti possono essere stipulati con produttori di base differenti, ma rispettando le medesime condizioni contrattuali;
 - la quantità di materia prima, utilizzata sulle linee di lavorazione oggetto di Agevolazione, deve essere contrattualizzata e/o conferita dai soci rispettando la percentuale di provenienza extra aziendale determinata in sede di istruttoria della domanda;
- n) iscrivere a cespiti pluriennali tutte le fatture ammesse all'Agevolazione e utilizzare un sistema o un codice di registrazione contabile che distingua tutte le fatture e i documenti relativi agli interventi finanziati con il presente Intervento; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione all'Agevolazione e gli altri impegni assunti;
- o) nel caso di produzioni di qualità e/o biologiche produrre, per 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del saldo dell'Agevolazione, quantitativi di prodotti di qualità o biologici riconosciuti ai sensi dell'art. 77 lett. c) del Regolamento UE n. 2115/2021 percentualmente non inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell'investimento; in questo caso la decadenza dall'Agevolazione si verifica solo se il mancato rispetto incide sull'ammissione all'Agevolazione della domanda;
- p) rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo credito, nei 3 anni (tre) successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento agevolato. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito successivo ai primi tre anni dall'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato comporta la decadenza del solo Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito
- q) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024;
- r) rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 26 del Bando;
- s) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.

La domanda ammessa ad Agevolazione decade totalmente nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli impegni indicati sopra e al paragrafo 29 del Bando, lettere dalla a) alla p), fatto salvo quanto specificato in seguito per la lettera l);
2. non veridicità delle dichiarazioni presentate, secondo quanto previsto al paragrafo 28 del Bando;
3. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9 del Bando;
4. esito negativo della domanda di variante, qualora non venga raggiunta la spesa minima e/o il punteggio minimo tale da consentire il finanziamento della domanda e/o non vengono raggiunti gli obiettivi previsti, come stabilito dal paragrafo 20.4 del Bando;
5. esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati;
6. risoluzione del contratto di Finanziamento agevolato, intervenuta nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera q) alla lettera s) di cui sopra e al paragrafo 29 del Bando comporta la decadenza parziale dei benefici concessi, con un'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni secondo quanto riportato nell'Allegato 9 del Bando.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera l) di cui sopra e al paragrafo 29 del bando comporta la



decadenza, ossia l'inammissibilità delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

La decadenza verrà pronunciata a seguito del procedimento disciplinato al paragrafo 28.1 del Bando e comporterà la risoluzione del contratto di Finanziamento agevolato, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del precedente paragrafo, con l'obbligo per il Beneficiario di restituzione delle somme già ricevute, incrementate degli interessi legali, calcolati sulla base del tasso vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 30 del Bando.

Risoluzione del Contratto di Finanziamento agevolato

Il Contratto di Finanziamento agevolato si intende risolto nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- b) qualora, per l'intera durata del Finanziamento agevolato, il Beneficiario abbia ridotto unilateralmente le garanzie prestate;
- c) a seguito di assoggettamento del Beneficiario alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo a scopo liquidatorio, il concordato semplificato, il concordato minore) previste dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155", o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento agevolato tutte le procedure di composizione della crisi ai sensi del predetto Codice della crisi nonché il concordato preventivo in continuità e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.;
- d) in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia;
- e) in caso di mancato rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, fino alla completa restituzione del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito e di mancato rispetto dell'obbligo a prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa;
- f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 22.2.2 punto 5 del Bando;
- g) nel caso di decadenza dall'Agevolazione.

In caso di risoluzione del contratto di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito il Beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo percepito a titolo di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, secondo quanto previsto di seguito.

A fronte dell'intervenuta decadenza o risoluzione, gli importi dovuti dovranno essere incrementati degli interessi legali, calcolati sulla base del tasso vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento.

Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.

La risoluzione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito entro i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento comporta la decadenza dall'agevolazione, comprensiva della quota di contributo. Successivamente a tale data, la risoluzione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito non comporterà la decadenza dal contributo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Fermo quanto di seguito previsto, la chiusura del rapporto avviene il giorno del rimborso definitivo del Finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori. In caso di estinzione anticipata o di rinuncia (qualora siano state già erogate quote del Finanziamento) su richiesta del Soggetto Beneficiario, Finlombarda provvede alla chiusura del rapporto entro 60 gg dalla ricezione della relativa richiesta.



Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Beneficiario può presentare reclamo a Finlombarda, all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@finlombarda.it;
- b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: finlombarda@pec.regione.lombardia.it;
- c) inviando una comunicazione a mezzo raccomandata AR all'indirizzo di Finlombarda S.p.A. c.a. Responsabile Gestione Reclami, Piazza Gae Aulenti, 1, Torre B - 20124 Milano (MI).

Se il Beneficiario non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non l'abbia ricevuta nel termine di 60 giorni dalla richiesta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, deve rivolgersi ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine il Beneficiario potrà, alternativamente, rivolgersi ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

1. all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia. L'Arbitro è competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, a condizione che:
 - l'importo richiesto non sia superiore ad euro 200.000,00 se il Beneficiario chiede una somma di denaro;
 - in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
 - non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Finlombarda.Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
2. al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.

LEGENDA

Agevolazione	La quota parte dell'Intervento finanziario complessivo concesso al Beneficiario costituita dal Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito e dal Contributo a fondo perduto.
Bando	L'Allegato A al decreto n. 8479 del 16 giugno 2025 con cui sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sull'Intervento SRD22 "Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 di Regione Lombardia.
Contratto di finanziamento o Contratto di finanziamento agevolato	Il contratto sottoscritto da Finlombarda con il Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.
Contributo a fondo perduto o Contributo	La quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo a fondo perduto.
Domanda	La domanda di partecipazione al Bando presentata dal Soggetto Richiedente.



ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)	L'importo corrispondente alla quantificazione monetaria dell'aiuto insito nell'Agevolazione, costituito, per l'Agevolazione concessa ai sensi del Bando, dalla somma dell'aiuto legato al Contributo e di quello relativo al Finanziamento agevolato.
Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito o Finanziamento agevolato	La quota di Agevolazione concessa a valere sul Fondo Credito a titolo di finanziamento agevolato, pari al 30% (trenta per cento) del piano di spesa ammesso, erogata da Finlombarda e soggetta a restituzione secondo le modalità, le condizioni ed i termini previsti dal Contratto di finanziamento agevolato.
Finanziamento a condizioni di mercato	Il finanziamento concesso ed erogato dall'Intermediario finanziario, pari al 50% (cinquanta per cento) del piano di spesa ammesso.
Fondo Credito	Il Fondo istituito con DGR n. 4448 del 26 maggio 2025
Garanzia	La garanzia, ai sensi dell'Allegato 3 del Bando, a copertura dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento agevolato, come previsto dalla D.G.R. n. 7269/2022.
Impresa Consolidata	Impresa che sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni dei redditi rispetto alla data di presentazione della Domanda.
Intermediario Finanziario o Intermediario	L'Intermediario finanziario selezionato dal Richiedente per l'erogazione dei finanziamenti a condizioni di mercato a copertura del 50% delle spese ammissibili delle Domande a valere sul Bando, ossia una delle Banche convenzionate con Regione Lombardia oppure Finlombarda che utilizzerà risorse proprie attraverso il prodotto Plain Vanilla.
Intervento	SRD22 "Strumento finanziario Lombardia: Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" avente l'obiettivo di promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.
Intervento finanziario	L'insieme dell'Agevolazione e del Finanziamento a condizioni di mercato erogato dall'Intermediario finanziario, complessivamente destinato alla copertura della totalità delle spese ammissibili del Progetto.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato.
Organismi Delegati (OD)	Le strutture, interne a Regione Lombardia o afferenti all'amministrazione provinciale, competenti per territorio, cui l'OPR delega le attività di istruttoria delle domande di pagamento.
Organismo Pagatore Regionale (OPR)	La struttura, interna alla Regione Lombardia, che si occupa del pagamento degli aiuti previsti dalla Politica Agricola comune (PAC) dell'Unione Europea alle aziende agricole lombarde.
Piano di ammortamento	Il documento riepilogativo dei pagamenti dovuti dal Beneficiario in forza del Contratto di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito nonché della previsione delle rispettive scadenze. Il Piano di Ammortamento è allegato al Contratto di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito.



Piano di ammortamento "posticipato" o "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dall'importo degli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Responsabile di Intervento	Il dirigente regionale individuato con apposito decreto, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento.
Sis.Co	Il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando.
Soggetto Beneficiario o Beneficiario	L'impresa beneficiaria dell'Agevolazione.
Soggetto Richiedente o Richiedente	L'impresa che presenta la Domanda di partecipazione.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Start-Up	L'impresa che abbia avviato la propria attività da non oltre tre anni e non sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della Domanda.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TUB	Il Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.

